



Testi approvati dal Parlamento

Martedì 13 febbraio 2007 - Strasburgo

Edizione provvisoria

[Revisione della direttiva quadro sui rifiuti](#)
 ***I

P6_TA-PROV(2007)0029

A6-0466/2006

► **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM(2005)0667 – C6-0009/2006 – 2005/0281(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0667)⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0009/2006),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, (A6-0466/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 1 bis - 1 quater (nuovi)

(1 bis) L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti

dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La normativa in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e favorire l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.

(1 ter) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 il Consiglio ha confermato che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.

(1 quater) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ha confermato tale orientamento al fine di conseguire una significativa riduzione globale del volume dei rifiuti prodotti e di stabilire gli obiettivi da raggiungersi.

Emendamento 2
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) È necessario trasformare quanto prima il sistema attuale di

***produzione e di consumi,
l'obiettivo principale
essendo quello di
modificare i consumi in
direzione della
sostenibilità e di rendere i
processi di estrazione
delle materie prime, di
produzione e di
concezione dei prodotti
quanto più possibile
compatibili con i processi
e le concezioni naturali.***

Emendamento 3
Considerando 6 ter (nuovo)

***(6 ter) La società dipende
innanzitutto da prodotti
costituiti da un insieme di
materie diverse,
biologiche, minerali e
sintetiche, spesso
combinata per produrre
materiali eterogenei.
Queste materie
dovrebbero essere
utilizzate e trasformate in
modo tale che, quando il
ciclo di vita del prodotto è
terminato, esse non
diventino rifiuti inutili.***

Emendamento 4
Considerando 10 bis (nuovo)

***(10 bis) La normativa sui
rifiuti dovrebbe mirare a
ridurre l'uso di risorse
naturali e favorire
l'applicazione della
gerarchia dei rifiuti.***

Emendamento 5
Considerando 11

(11) Occorre introdurre una definizione di "riutilizzo" per chiarire la portata di questa operazione ***nell'ambito del trattamento dei rifiuti in generale e il ruolo del riutilizzo di materiali o prodotti rientranti nella definizione di rifiuto. È opportuno che la definizione di "riutilizzo" non comprenda il riutilizzo di prodotti che non sono precedentemente diventati rifiuti e riguardi invece soltanto le attività che comportano il riutilizzo di prodotti e componenti che sono diventati rifiuti.***

(11) Occorre introdurre una definizione di "riutilizzo" per chiarire la portata di questa operazione ***nel contesto della politica dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti. Tale definizione dovrebbe essere formulata in modo da comprendere tutte le operazioni definite come "riutilizzo" ai sensi della vigente normativa comunitaria sui rifiuti derivanti da prodotti specifici .***

Emendamento 6 Considerando 13

(13) Occorre modificare le definizioni di "recupero" e "smaltimento" per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale e, ***in particolare***, sul fatto che l'operazione porti o meno ***alla*** sostituzione di risorse naturali nell'economia. È inoltre necessario introdurre un meccanismo correttivo per chiarire le situazioni in cui ***risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui*** la classificazione dell'attività come recupero non corrisponde all'impatto ambientale effettivo dell'operazione.

(13) Occorre modificare le definizioni di "recupero" e "smaltimento" per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale e ***sulla salute***, sul fatto che l'operazione porti o meno ***a una preferibile*** sostituzione di risorse naturali nell'economia. È inoltre necessario introdurre un meccanismo correttivo per chiarire le situazioni in cui la classificazione dell'attività come recupero non corrisponde all'impatto ambientale effettivo dell'operazione.

Emendamento 153
Considerando 14

(14) Per chiarire alcuni aspetti della definizione di "rifiuto" è necessario specificare, categoria per categoria, in quale momento si ritiene che determinati rifiuti cessino di essere tali e diventino materiali o sostanze secondari. ***L'introduzione di un meccanismo che subordina la riclassificazione all'applicazione di criteri finalizzati a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente dovrebbe comportare benefici sia sotto il profilo economico che ambientale .***

(14) Per chiarire alcuni aspetti della definizione di "rifiuto" è necessario specificare, categoria per categoria, in quale momento si ritiene che determinati rifiuti cessino di essere tali e diventino materiali o sostanze secondari. ***La Commissione presenta proposte legislative sui criteri per tale riclassificazione e per determinare se taluni flussi di rifiuti rientrano nel quadro della presente disposizione .***

Emendamento 7
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Per chiarire alcuni aspetti della definizione di "rifiuto", sarebbe utile, inoltre, specificare quando un materiale o una sostanza, risultato di un processo di produzione o di estrazione che non ha come obiettivo principale la sua produzione e che il detentore intende sfruttare e di cui non intende disfarsi, diventa un sottoprodotto. La Commissione dovrebbe predisporre linee guida interpretative sulla base della giurisprudenza in vigore. Qualora ciò dovesse rivelarsi

insufficiente, la Commissione dovrebbe, se del caso, e avendo prestato particolare attenzione alle questioni collegate all'ambiente e alla salute, nonché alle condizioni definite nella giurisprudenza, presentare proposte legislative con criteri chiari per determinare, caso per caso, quando si possa ritenere che tali materiali e sostanze non rientrino nell'ambito della definizione di rifiuto. In mancanza di tali misure adottate a livello comunitario o di una giurisprudenza europea applicabile, i materiali o le sostanze in questione dovrebbero continuare ad essere considerati rifiuti.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

(15) È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. **A tale riguardo dovrebbero essere applicati il principio "chi inquina paga" e il principio della responsabilità del produttore. La responsabilità del singolo produttore, in particolare, è uno strumento che può essere utilizzato per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e**

***il riciclaggio dei rifiuti,
assicurando che i
produttori tengano conto
degli impatti del ciclo di
vita dei loro prodotti,
compresi gli impatti finali,
e sviluppino concezioni
dei prodotti adeguate.***

Emendamento 9
Considerando 16 bis (nuovo)

***(16 bis) Gli Stati membri,
mantenendo nel contempo
il necessario livello di
protezione ambientale
dovrebbero garantire
opzioni di gestione
adeguate e redditizie per i
rifiuti provenienti da
operazioni di riciclaggio,
riconoscendo così il
contributo essenziale degli
impianti di riciclaggio ai
fini della riduzione dello
smaltimento finale. Tali
rifiuti residui
rappresentano un ostacolo
non indifferente per un
ulteriore aumento delle
capacità di riciclaggio e le
autorità competenti
dovrebbero prendere le
misure necessarie, con
l'obiettivo di realizzare la
società del riciclaggio.***

Emendamento 10
Considerando 18

(18) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in

(18) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in

questo settore, è necessario **rafforzare le disposizioni** riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. È opportuno che le parti interessate e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione di tali programmi e vi abbiano accesso una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

questo settore, è necessario **adottare obiettivi e misure a livello comunitario** riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica **dall'aumento dei rifiuti e** dagli impatti ambientali **e sulla salute** connessi alla produzione di rifiuti **conseguendo una netta riduzione delle quantità di rifiuti prodotti, della loro nocività e dei loro impatti negativi**. È opportuno che **le autorità locali e regionali**, le parti interessate e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione di tali programmi e vi abbiano accesso una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 11
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) I rifiuti pericolosi sono qualificati in base a criteri di pericolo e di rischio. Di conseguenza, è necessario che siano regolamentati con specificazioni rigorose, volte a impedire o a

limitare, per quanto possibile, le conseguenze negative di una gestione inadeguata sull'ambiente, nonché a prevenire i rischi per la salute umana e la sicurezza. A causa delle loro proprietà nocive, i rifiuti pericolosi richiedono una gestione appropriata, che implica tecniche specifiche e adeguate di raccolta e di trattamento, controlli scrupolosi e modalità di tracciabilità proprie. Tutti gli operatori nel settore dei rifiuti pericolosi devono possedere le qualifiche e la formazione adeguate.

Emendamento 12
Considerando 19

(19) Occorre modificare alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, per eliminare materiali obsoleti e rendere il testo più chiaro. Nell'interesse della semplificazione della legislazione comunitaria è opportuno integrare tali disposizioni nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del divieto di miscelazione e per proteggere l'ambiente e la salute umana, occorre limitare le deroghe al suddetto divieto stabilite dalla

soppresso

direttiva 91/689/CEE alle situazioni in cui la miscelazione rappresenta la migliore tecnica disponibile ai sensi della direttiva 96/61/CE. Occorre pertanto abrogare la direttiva 91/689/CEE.

Emendamento 13
Considerando 20

(20) La priorità riservata alla rigenerazione nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati 1 non sembra più comportare evidenti vantaggi ambientali ed è pertanto opportuno abrogare la direttiva. Tuttavia, poiché la raccolta differenziata è un elemento determinante per l'adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato è opportuno integrare nella presente direttiva l'obbligo di raccolta degli oli usati. Occorre pertanto abrogare la direttiva 75/439/CEE.

soppresso

Emendamento 168
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) In particolare, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, adottare

requisiti di registrazione e approvare gli emendamenti necessari onde adattare gli Allegati III e IV ai progressi scientifici e tecnici. Dato che siffatte misure sono di portata generale e finalizzate a modificare ed integrare elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbero essere approvate conformemente alla procedura di regolamentazione con scrutinio di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamenti 14 e 101 Articolo 1

La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, **connessi all'uso delle risorse**, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

A tal fine, **essa prevede altresì che** gli Stati membri **adottino** le misure appropriate per promuovere, **in primo luogo**, la prevenzione **o** la riduzione **della produzione e della nocività** dei rifiuti **e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante** riutilizzo, riciclaggio **e** altre operazioni di recupero.

La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre **al minimo** gli impatti ambientali **e sanitari** complessivi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti **ed anche a contribuire ad una riduzione nell'uso delle risorse** .

A tal fine, **in linea di principio**, gli Stati membri **e la Comunità adottano** le misure appropriate, **in ordine decrescente di priorità**, per promuovere

1) la prevenzione e la riduzione dei rifiuti,

2) *il riutilizzo di rifiuti,*

3) *il riciclaggio dei rifiuti,*

4) altre operazioni di recupero,

5) *lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti.*

Qualora le valutazioni del ciclo di vita e le analisi costi/benefici indichino chiaramente che un'opzione di trattamento alternativo dà risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti, gli Stati membri possono discostarsi dalle priorità definite al secondo comma. Tali valutazioni ed analisi sono rese pubbliche e sono riesaminate da organi scientifici indipendenti. Si procede a consultazioni al fine di garantire una procedura completa e trasparente, che includa la partecipazione delle parti interessate e dei cittadini. Ove necessario, la Commissione elabora orientamenti per l'uso di dette valutazioni e analisi.

Emendamenti 15, 134, 102, 123 e 126
Articolo 2

La presente direttiva non si applica agli effluenti gassosi emessi in atmosfera.

La presente direttiva non si applica:

- agli affluenti gassosi emessi in atmosfera;

- ai materiali escavati non contaminati che possono essere utilizzati allo stato naturale nello stesso o in altro sito.

1. La direttiva non si applica alle categorie di rifiuti di seguito indicate, in relazione ad alcuni aspetti specifici delle suddette categorie già contemplati da altra normativa comunitaria:

a) rifiuti radioattivi;

b) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

d) acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) materiali esplosivi in disuso;

1. La direttiva non si applica alle categorie di rifiuti di seguito indicate, in relazione ad alcuni aspetti specifici delle suddette categorie già contemplati da altra normativa comunitaria:

a) rifiuti radioattivi;

b) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

d) acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) materiali esplosivi in disuso;

e bis) carcasse animali o sottoprodotti di origine animale coperti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, ferma restando l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei rifiuti contenenti sottoprodotti di

origine animale, e sottoprodotti di origine animale che non sono adatti ad essere utilizzati come prodotti per motivi sanitari e che per tale ragione devono essere trattati come rifiuti;

f) suolo contaminato non escavato.

2. La direttiva non si applica alle carcasse animali o ai sottoprodotti di origine animale destinati agli usi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, ferma restando l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei rifiuti biodegradabili contenenti sottoprodotti di origine animale.

3. La direttiva non si applica alle materie fecali, alla paglia e ad altre sostanze naturali non pericolose ***derivanti dalla produzione agricola*** e utilizzate nell'attività agricola o per la produzione di energia da biomassa mediante il ricorso a procedimenti o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Al fine di promuovere il riciclaggio relativamente a materiali specifici, la Commissione presenta una proposta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. La ***presente*** direttiva non si applica alle materie fecali, alla paglia e ad altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola o per la produzione di energia da biomassa mediante il ricorso a procedimenti o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

I fanghi di depurazione rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva eccetto quando sono utilizzati in agricoltura, conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno

1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 1 .

4. Con l'espressione "carcasse animali" di cui al **paragrafo 2** si intendono gli animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare un'epizoozia, nel contesto delle pratiche agricole e di allevamento.

4. Con l'espressione "carcasse animali" di cui al **paragrafo 1, lettera e bis)** si intendono gli animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare un'epizoozia, nel contesto delle pratiche agricole e di allevamento.

4 bis. La presente direttiva non si applica ai sedimenti e al limo non rispondenti alle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III.

--- -----
1 GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Emendamento 103
Articolo 3, lettera a)

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; **la Commissione presenta una proposta legislativa per taluni prodotti di consumo (ad esempio apparecchiature elettriche) in cui precisa i criteri funzionali, ambientali e di qualità che devono**

essere soddisfatti per stabilire quando si considera che il detentore abbia l'intenzione di disfarsi del prodotto.

Tutte le categorie di rifiuti sono elencate nel catalogo europeo dei rifiuti (CER), a seguito della decisione 2000/532/CE della Commissione 1 ;

**-- -----
1 GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).**

**Emendamento 17
Articolo 3, lettera d)**

d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

d) " gestione " : la raccolta, il trasporto, **il trattamento**, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

**Emendamento 104
Articolo 3, lettera e bis) (nuova)**

e bis) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti ed è raccolto e trasportato separatamente;

**Emendamento 19
Articolo 3, lettera e ter) (nuova)**

**e ter) "prevenzione":
qualsiasi azione adottata
prima che i prodotti o le
sostanze siano divenuti
rifiuti e mirante a ridurre la
produzione di rifiuti o la
nocività di questi ultimi;
essa fa anche riferimento
alla riduzione della
nocività attraverso
restrizioni all'impiego nei
prodotti di sostanze o
materiali pericolosi e a
qualsiasi azione adottata
per prevenire la
formazione, il
trasferimento e la
dispersione di sostanze
pericolose durante la
gestione dei rifiuti;**

Emendamento 20
Articolo 3, lettera f)

f) "riutilizzo": **qualsiasi
operazione di recupero
attraverso la quale** prodotti
o componenti **che erano
diventati rifiuti sono
reimpiegati** per la stessa
finalità per la quale erano
stati concepiti;

f) "riutilizzo": **l'utilizzazione
di** prodotti o componenti, per
la stessa finalità per la quale
erano stati concepiti, **senza
sottoporli ad altro
trattamento che la pulizia
o la riparazione ;**

Emendamento 21
Articolo 3, lettera g)

g) "riciclaggio": il **recupero
dei rifiuti sotto forma di**
prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri
fini. **Non** comprende il
recupero di energia;

g) "riciclaggio": il
**ritrattamento di materiali o
sostanze presenti nei
rifiuti attraverso un
processo produttivo
mediante il quale essi
producono o sono
incorporati in nuovi**
prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro

funzione originaria o per altri fini. **Comprende il ritrattamento di materiale organico, ma non comprende, segnatamente, il recupero di energia, la conversione per l'impiego come combustibile, i processi che comportano una combustione o l'utilizzo come fonte energetica, compresa l'energia chimica o le operazioni di colmatazione**
;

Emendamento 127
Articolo 3, lettera g bis) (nuova)

**g bis) "recupero":
un'operazione finale di trattamento dei rifiuti che risponda ai seguenti criteri:**

1) permetta ai rifiuti di svolgere un'utile funzione nel sostituire altre risorse che sarebbero state impiegate per assolvere tale funzione o nel subire un trattamento in vista di tale utilizzo;

2) consenta ai rifiuti di svolgere un'utile funzione mediante tale sostituzione;

3) soddisfi taluni criteri di efficienza, definiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

4) diminuisca i generali impatti negativi ambientali impiegando rifiuti quali sostituti di altre risorse;

5) assicurati che i prodotti siano conformi alla legislazione comunitaria in vigore in materia di sicurezza e alle norme comunitarie;

6) riconosca un'elevata preferenza alla protezione della salute umana e dell'ambiente e minimizzi la formazione, il rilascio e la dispersione di sostanze pericolose durante il procedimento.

Emendamento 23
Articolo 3, lettera h)

h) "oli **minerali** usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli **minerali** lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

h) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, **sintetica o biologica** divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

Emendamento 24
Articolo 3, lettera i)

i) "trattamento": il recupero o lo smaltimento.

i) "trattamento": il recupero o lo smaltimento; **esso include operazioni transitorie quali la riconfezione, lo scambio, la miscelazione, il miscuglio o il deposito prima del recupero o dello smaltimento;**

Emendamento 25

Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

i bis) "smaltimento": tutte le operazioni che non soddisfano le condizioni del recupero o del riutilizzo e almeno le operazioni di cui all'allegato I. Tutte le operazioni di smaltimento riconoscono un'elevata priorità alla protezione della salute umana e dell'ambiente;

Emendamento 26 Articolo 3, lettera i ter) (nuova)

i ter) "recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili come combustibile per la produzione di energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti o combustibili, ma con recupero di calore. Il processo di incenerimento di rifiuti nel corso del quale si aggiunga più energia di quanta non se ne ottenga non è considerato come recupero di energia;

Emendamento 27 Articolo 3, lettera i quater) (nuova)

i quater) "commerciante": chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente

possesso dei rifiuti;

Emendamento 28
Articolo 3, lettera i quinquies) (nuova)

i quinquies)
"intermediario": chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

Emendamento 29
Articolo 3, lettera i sexies) (nuova)

i sexies) "operatore": chiunque agisca per conto di altri per l'acquisto e la vendita dei rifiuti;

Emendamento 30
Articolo 3, lettera i septies) (nuova)

i septies) "rifiuti biologici": i rifiuti di origine animale o vegetale destinati al recupero, che possono essere decomposti da microrganismi, da organismi che vivono nel suolo o da enzimi; non possono essere considerati rifiuti biologici i materiali del suolo privi di una quantità sostanziale di rifiuti biologici e di residui vegetali provenienti dall'attività agricola che entrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3;

Emendamento 31
Articolo 3, lettera i octies) (nuova)

i octies) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 96/61/CE;

Emendamento 32
Articolo 3, lettera i nonies) (nuova)

i nonies) "migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti": lo stadio di sviluppo più efficiente e più avanzato delle attività e dei metodi di produzione corrispondenti, da cui risulta che tecniche specifiche sono effettivamente idonee ad evitare pericoli per la salute umana e danni all'ambiente nell'ambito della gestione dei rifiuti; l'articolo 2, punto 11, e l'allegato IV della direttiva 96/61/CE si applicano di conseguenza;

Emendamento 33
Articolo 3, lettera i decies) (nuova)

i decies) "pulitura": qualsiasi procedimento volto a rimuovere le impurità da sostanze e materiali affinché le sostanze o i materiali originali possano continuare ad essere utilizzati;

Emendamento 34
Articolo 3, lettera i undecies) (nuova)

i undecies)

"rigenerazione": qualsiasi procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione di contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli;

**Emendamenti 107 e 121
Articolo 3 bis (nuovo)**

Articolo 3 bis

Distinzione tra sottoprodotti e rifiuti

1. Per essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti, una sostanza o un oggetto derivanti da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non sia la loro produzione, devono rispettare le seguenti condizioni:

a) l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto deve essere assicurato;

b) la sostanza o l'oggetto devono poter essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento che non sia la consueta pratica industriale;

c) l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto forma parte integrale di un processo di produzione o deve esistere un mercato

per la sostanza o per l'oggetto quale prodotto; e

d) l'ulteriore utilizzo deve essere conforme alla legge, vale a dire che la sostanza o l'oggetto devono soddisfare tutti i requisiti produttivi, ambientali e di protezione della salute relative all'applicazione specifica.

2. Entro il ...* la Commissione, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1, presenta una proposta legislativa che specifica i criteri ambientali e di qualità che la sostanza o l'oggetto devono soddisfare per essere classificati come sottoprodotti. La proposta deve comprendere un allegato contenente un elenco delle sostanze e/o degli oggetti da classificare come sottoprodotti.

3. L'elenco di cui al paragrafo 2 deve essere reso facilmente accessibile agli operatori economici e ai cittadini (ad esempio attraverso Internet).

**-- -----
* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Articolo 3 ter

Responsabilità dei produttori

1. Gli Stati membri e la Comunità, al fine di potenziare la responsabilità dei produttori, adottano misure per considerare i produttori e gli importatori responsabili dei rifiuti derivanti dall'immissione sul mercato dei loro prodotti. Ciò può essere ottenuto fra l'altro con le seguenti misure:

- l'introduzione di obblighi di ripresa per i produttori/importatori,

- l'introduzione dell'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative al tasso di riciclaggio del prodotto,

- l'introduzione dell'obbligo per i produttori di utilizzare materiali e progettazione del prodotto che contribuiscano a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e a rendere tali rifiuti meno nocivi;

– la creazione di attrezzature che rendano possibile la riparazione e il riutilizzo;

- la creazione di

attrezzature per la raccolta differenziata, la ripresa e lo smaltimento in modo responsabile dei prodotti in disuso.

2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'attuazione del paragrafo 1. La Commissione esamina l'opportunità di introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti a livello di Unione europea, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri.

Emendamenti 169 e 36 **Articolo 4**

La Commissione **predispone un elenco** dei rifiuti secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

L'elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.

L'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532 CE della Commissione 1 è allegato alla presente direttiva e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tale elenco può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo **2 bis** .

L'elenco è **aggiornato e modificato dalla Commissione a fini di raccolta di dati e** comprende **anche** i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori

limite di concentrazione.

La Commissione garantisce che tale elenco sia sufficientemente comprensibile per le PMI e facilmente accessibile.

1 GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

Emendamento 37
Articolo 4 bis (nuovo)

Capo 1 bis

Prevenzione dei rifiuti

Articolo 4 bis

Prevenzione

Conformemente all'articolo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per stabilizzare la propria produzione globale di rifiuti entro il 2012 rispetto alla propria produzione annuale di rifiuti del 2008.

Stabilizzare significa non aumentare la produzione rispetto all'inizio del periodo di stabilizzazione.

La Commissione, previa consultazione delle parti interessate, presenta al Parlamento europeo e al

**Consiglio proposte
concernenti le misure
necessarie a sostenere gli
Stati membri nelle proprie
attività di prevenzione,
ovvero:**

**a) entro il 2008, una serie
di indicatori che
consentiranno agli Stati
membri di monitorare,
valutare e riferire sui
progressi compiuti nel
quadro dei propri
programmi e misure di
prevenzione dei rifiuti;**

**b) entro il 2010, la
definizione di una politica
di progettazione ecologica
dei prodotti che riduca al
contempo la produzione di
rifiuti e la presenza di
sostanze nocive in essi,
favorendo tecnologie
incentrate su prodotti
sostenibili, riutilizzabili e
riciclabili;**

**c) entro il 2010, la
definizione di ulteriori
obiettivi qualitativi e
quantitativi di riduzione
dei rifiuti per il 2020, basati
sulla miglior prassi
disponibile;**

**d) entro il 2010, la
formulazione di un piano
d'azione per ulteriori
misure di sostegno a
livello europeo volte, in
particolare, a modificare
gli attuali modelli di
consumo.**

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a **operazioni (di seguito "operazioni di recupero") che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero** almeno le operazioni di cui all'allegato II.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, **coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1**, per assicurare che, **ove possibile**, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di **recupero**. **Esse comprendono** almeno le operazioni di cui all'allegato II, **a condizione che soddisfino la definizione di recupero di cui all'articolo 3, lettera g bis).**

Per evitare dubbi, rientrano nel quadro dell'allegato II anche operazioni che producono materiale successivamente soggetto ad operazioni di smaltimento se il loro obiettivo principale è un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II .

È possibile aggiungere nuove operazioni di recupero all'elenco delle operazioni di cui all'allegato II, sulla base di una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione **può** , secondo la procedura di cui

2. La Commissione **presenta, entro ... * una**

all'articolo **36, paragrafo 2, adottare** misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell'allegato II abbiano dato origine a **un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1** .

proposta legislativa , secondo la procedura di cui all'articolo **251 del trattato, per l'adozione di** misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza e **ambientali, fondati sulle migliori tecniche disponibili**, in base ai quali poter considerare che le operazioni **finali** dell'allegato II abbiano dato origine a **un'operazione di recupero** .

2 bis. Prima di modificare l'allegato II e di adottare misure di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione consulta gli Stati membri nonché le pertinenti associazioni dell'industria, dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e dei consumatori.

2 ter. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in particolare tramite la costituzione e il sostegno di reti accreditate di riutilizzo e di riparazione e, ove necessario, mettendo a punto norme pertinenti per i metodi di lavorazione e produzione.

Gli Stati membri possono adottare altre misure volte a promuovere il riutilizzo, ricorrendo, ad esempio, a strumenti economici, criteri per l'aggiudicazione di appalti, obiettivi

quantitativi o divieti di immissione in commercio per taluni prodotti.

2 quater. Gli Stati membri, al fine di avviarsi verso una società europea del riciclaggio e per contribuire ad un alto livello di efficienza delle risorse entro il 2020 giungono a un livello di riutilizzazione e riciclaggio globale di almeno il 50% per i rifiuti solidi urbani e del 70% per i residui di costruzione, demolizione, industriali e di produzione. Per i paesi che raggiungano un livello di riciclaggio inferiore al 5% in una qualsiasi categoria o per i quali non esistono dati ufficiali secondo i dati Eurostat 2000-2005, può essere concesso un periodo addizionale di cinque anni per raggiungere gli obiettivi.

2 quinquies. Gli Stati membri prendono misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine approvano regimi separati di raccolta, ove ciò sia necessario per garantire i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.

Entro il 2015 gli Stati membri istituiscono regimi separati per la raccolta dei rifiuti almeno per i seguenti: carta, metallo, plastica, vetro, tessili, altri

rifiuti biodegradabili, oli e residui pericolosi. Ciò si applica senza pregiudizio della legislazione presente o futura sui flussi di rifiuti o dei criteri dell'articolo 18.

-- -----

*** Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamenti 39 e 158 Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non **sia possibile ricorrere al recupero a norma dell'articolo 5, paragrafo 1**, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.

Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

2. **Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno** le operazioni elencate nell'allegato I, **anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia**.

1. **Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma**, gli Stati membri provvedono affinché, quando non **si ricorra alla prevenzione, al riutilizzo, al riciclaggio o ad altre modalità di** recupero, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento **in sicurezza che agli obiettivi di cui all'articolo 7**.

Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

2. **Le** operazioni di smaltimento **includono** le operazioni elencate nell'allegato I.

Sono vietate le operazioni di smaltimento classificate

come D 11 (incenerimento in mare) e D 7 (immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino).

3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, **quest'ultima presenta uno scarso potenziale**, la Commissione può **adottare, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione** per aggiungere la suddetta operazione specifica all'elenco di cui all'allegato I.

3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, **la sostituzione è solo limitata**, la Commissione può **presentare una proposta legislativa** per aggiungere la suddetta operazione specifica all'elenco di cui all'allegato I.

Prima di modificare l'allegato I, la Commissione consulta gli Stati membri nonché le pertinenti associazioni dell'industria, dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e dei consumatori.

Emendamento 40 **Articolo 7**

Gli Stati membri **provvedono** affinché **i rifiuti siano recuperati o smaltiti** :

a) **senza pericolo** per la salute umana;

Gli Stati membri **prendono misure** affinché **la gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino al recupero o smaltimento, sia effettuata mediante l'impiego di attrezzature e infrastrutture che assicurino un elevato grado di protezione** :

a) per la salute umana;

b) **senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'** ambiente;

c) **senza creare rischi** per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna;

d) senza causare inconvenienti da rumori od odori;

e) **senza** danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

b) **per l'** ambiente;

c) per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna;

e senza causare inconvenienti da rumori od odori o danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Emendamento 41
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

Le condizioni relative al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, eventualmente poste dagli Stati membri tramite prescrizioni generalmente vincolanti, si fondano sulle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti. Se la protezione della salute umana e dell'ambiente lo esige, la Commissione presenta delle proposte di direttive specifiche che fissano per i rifiuti o le operazioni di recupero particolarmente importanti a livello ecologico o economico sotto il profilo quantitativo, criteri applicabili al recupero, alle sostanze e agli oggetti prodotti nel quadro di un'operazione di recupero

nonché al conseguente utilizzo di tali sostanze e oggetti. Questi criteri si basano sulle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti. Le direttive in questione possono altresì specificare quando i rifiuti sottoposti a recupero cessano di essere considerati tali.

Emendamento 43
Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti provveda personalmente al loro recupero o smaltimento oppure li consegna ad uno stabilimento o ad un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un'impresa di raccolta pubblica o privata.

In conformità del principio "chi inquina paga", gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti provveda personalmente al loro recupero o smaltimento oppure li consegna ad uno stabilimento o ad un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un'impresa di raccolta pubblica o privata.

Emendamento 44
Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.

In conformità con il principio "chi inquina paga", il costo della gestione dei rifiuti deve essere sostenuto:

– dal detentore dei rifiuti raccolti o gestiti da un

**responsabile della raccolta
o da un'impresa e/o**

**– dai detentori precedenti
e/o**

**– dal produttore del
prodotto che è all'origine
del rifiuto.**

Emendamento 109
Articolo 10

***Ciascuno Stato membro
adotta, di concerto con
altri Stati membri qualora
ciò risulti necessario od
opportuno, le misure
appropriate per la
creazione di una rete
integrata e adeguata di
impianti di smaltimento,
tenendo conto delle
migliori tecniche
disponibili a norma
dell'articolo 2, paragrafo
11, della direttiva 96/61/CE
(di seguito "migliori
tecniche disponibili").***

***Tale rete è concepita in
modo da consentire alla
Comunità nel suo insieme
di raggiungere
l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti e
agli Stati membri di mirare
individualmente al
conseguimento di tale
obiettivo, tenendo conto
del contesto geografico o
della necessità di impianti
specializzati per
determinati tipi di rifiuti.***

Tale rete deve inoltre

***All'interno della Comunità,
i rifiuti devono essere
trattati nel modo
globalmente più corretto
dal punto di vista
ambientale.***

***I rifiuti destinati allo
smaltimento sono trattati
in uno degli idonei
impianti più vicini,
attraverso i metodi e le
tecnologie più opportuni,
al fine di garantire un
elevato livello di
protezione dell'ambiente e
della salute pubblica.***

Ciascuno Stato membro

permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

adotta, di concerto con altri Stati membri, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE (di seguito "migliori tecniche disponibili").

Emendamento 45

Articolo 11

1. Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni :

a) l'eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;

b) esiste un mercato per tali

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di determinare se, a titolo eccezionale, determinati rifiuti non siano più tali poiché :

- a) hanno completato un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero in conformità delle disposizioni della presente direttiva e possono di conseguenza essere riclassificati come prodotto, materiale o sostanza secondari;

a) tale riclassificazione non comporta impatti ambientali **o sanitari** complessivamente negativi e

b) esiste o può esistere un

prodotti, materiali o sostanze secondari.

2. **Sulla** base della valutazione di cui al paragrafo 1, **la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono**, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché **il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario.**

3. I criteri definiti a norma del paragrafo 2 sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario soddisfi le condizioni necessarie per l'immissione in commercio.

I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all'ambiente derivante dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.

2. **Entro ...*, la Commissione, sulla** base della valutazione di cui al paragrafo 1, **presenta, ove opportuno, una proposta legislativa**, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché **categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono possano essere considerate come prodotti, materiali o sostanze.**

3. I criteri definiti a norma del paragrafo 2 sono tali da garantire che *il prodotto*, il materiale, la sostanza secondario soddisfi le condizioni necessarie per l'immissione in commercio.

I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all'ambiente derivante dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

3 bis. Entro ..., la Commissione presenta, ove opportuno, proposte volte a determinare se i**

seguenti flussi di rifiuti rientrano nel quadro delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, a quali specificazioni dovrebbero essere soggetti:

- compostaggio,**
- aggregati,**
- carta,**
- vetro,**
- metallo,**
- pneumatici in disuso,**
- abbigliamento di seconda mano.**

-- -----

*** Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

**** Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 46
Articolo 12, comma 1 bis (nuovo)

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di inquinanti sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un

rifiuto.

Emendamento 47
Articolo 12, comma 2

I rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento *dei* rifiuti o da imprese di raccolta **pubbliche o private** .

I rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento **di** rifiuti **pericolosi raccolti in modo differenziato** o da imprese **pubbliche o private** di raccolta **di rifiuti pericolosi** .

Emendamenti 48 e 170
Articolo 13, comma 1

La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, "l'elenco").

L'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE è allegato alla presente direttiva. Tale elenco può essere modificato dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 bis.

Emendamento 49
Articolo 13, comma 2

Tale elenco tiene conto **dell'origine e** della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

Tale elenco tiene conto della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione **nonché dell'origine dei rifiuti.**

Emendamento 50
Articolo 14, paragrafo 1

1. Uno Stato membro **può trattare** determinati rifiuti come pericolosi **quando** ,

1. **Quando** uno Stato membro **ritiene che** determinati rifiuti

pur non figurando come tali nell'elenco di cui all'articolo 4 (di seguito "l'elenco"), **essi presentano** una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III.

dovrebbero essere trattati come pericolosi, pur non figurando come tali nell'elenco di cui all'articolo 4 (di seguito "l'elenco"), **e che presentino** una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III, **esso** notifica **immediatamente** tali casi alla Commissione fornendole tutte le opportune informazioni.

Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione **nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1**, fornendole tutte le opportune informazioni.

Emendamento 171 Articolo 14, paragrafo 2

2. **In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento** secondo la procedura di cui **all'articolo 36, paragrafo 2**.

2. **L'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE figura allegato alla presente direttiva. Tale elenco può essere modificato dalla Commissione** secondo la procedura di cui **all'articolo 36, paragrafo 2 bis**.

Emendamenti 51 e 172 Articolo 15

1. **Uno** Stato membro **può trattare come non pericoloso** un rifiuto **che nell'elenco** è indicato come pericoloso **se** dispone di prove che dimostrano che **esso** non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III.

1. **Quando uno** Stato membro dispone di prove che dimostrano che un rifiuto **indicato nell'elenco come pericoloso** non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III, **esso** notifica **immediatamente** tali casi

alla Commissione,
fornendole tutte le opportune
informazioni.

Lo Stato membro notifica
tali casi alla Commissione
**nella relazione di cui
all'articolo 34, paragrafo 1,**
fornendole tutte le opportune
informazioni.

2. In base alle notifiche
ricevute, la Commissione
riesamina l'elenco per
deciderne l'eventuale
adeguamento secondo la
procedura di cui all'articolo
36, paragrafo 2.

2. In base alle notifiche
ricevute, la Commissione
riesamina l'elenco per
deciderne l'eventuale
adeguamento secondo la
procedura di cui all'articolo
36, paragrafo **2 bis** .

**2 bis. Gli Stati membri
possono trattare come
non pericolosi tali rifiuti
dopo che è stato deciso
l'adeguamento dell'elenco.**

Emendamento 52
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

**Tracciabilità e controllo
dei rifiuti pericolosi**

**Conformemente alle
disposizioni previste dalla
presente direttiva per i
rifiuti pericolosi, gli Stati
membri adottano le misure
necessarie per garantire
che la raccolta, la
produzione e il trasporto
dei rifiuti pericolosi,
nonché il loro stoccaggio
e trattamento, siano
effettuati in condizioni di
protezione ottimale**

dell'ambiente e della salute umana e di sicurezza degli operatori, degli impianti e delle persone, compresa, almeno, l'adozione di misure per garantire la tracciabilità e il controllo, dalla produzione alla destinazione finale, di tutti i rifiuti pericolosi ed un'adeguata valutazione del rischio durante la loro gestione.

Emendamento 53
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per **garantire che, in caso di miscelazione dei** rifiuti pericolosi **con altri** rifiuti pericolosi **aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:**

a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;

b) le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;

c) l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;

d) l'operazione sia conforme alle migliori

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per **esigere dagli stabilimenti e dalle imprese che gestiscono** rifiuti pericolosi **che non si miscelino diverse categorie di** rifiuti pericolosi **o rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**

tecniche disponibili.

Emendamento 54
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri incoraggiano la separazione dei composti pericolosi di tutti i flussi di rifiuti prima che entrino nella catena di recupero.

Emendamento 131
Articolo 16, paragrafo 2

2. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all'articolo 7.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare provvedimenti tesi ad autorizzare la miscelazione di varie categorie di rifiuti pericolosi o la miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti, sostanze o materiali, sempreché:

- a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;***
- b) le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;***
- c) l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;***
- d) l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.***

Emendamento 56
Articolo 18

Fatti salvi gli obblighi riguardanti **il trattamento** dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 16 e 17, gli Stati membri provvedono affinché gli oli minerali usati siano raccolti e trattati in conformità dell'articolo 7.

Fatti salvi gli obblighi riguardanti **la gestione** dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 16 e 17, gli Stati membri provvedono affinché gli oli minerali usati siano raccolti, **ove ciò sia tecnicamente fattibile, separatamente dagli altri rifiuti e successivamente** trattati in conformità **della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi delle condizioni definite nel quadro** dell'articolo 7; è **data, ove possibile, la preferenza per la rigenerazione di cui alla direttiva 75/439/CEE** .

Emendamenti 98 e 113 Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis

Rifiuti di cucina e di ristorazione

1 bis. E' vietato il recupero a fini di alimentazione animale dei rifiuti di cucina e ristorazione non trattati. I rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati in maniera verificabile da ditte autorizzate e sono sterilizzati e smaltiti in condizioni di sicurezza mediante procedimenti appropriati. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego dei rifiuti di cucina e di ristorazione nell'alimentazione suina solo a condizione che il recupero in piena

**sicurezza, la
sterilizzazione e il rispetto
delle altre disposizioni del
regolamento (CE) n.
1774/2002 siano oggetto,
sotto ogni aspetto, di
accurati controlli.**

**Emendamenti 112 e 138
Capo IV bis (nuovo), articoli 18 ter - 18 sexies (nuovi)**

Capo IV bis

Biorifiuti

Articolo 18 ter

Raccolta e uso dei rifiuti

**1. Occorre dare priorità al
recupero materiale dei
biorifiuti.**

**2. Ai fini della
realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo
1, entro 3 anni dall'entrata
in vigore della presente
direttiva, gli Stati membri
approntano un sistema di
raccolta differenziata dei
rifiuti biologici.**

**3. Gli Stati membri
garantiscono che, fatte
salve le condizioni di cui
agli articoli 18 quater e 18
quinquies, lo spandimento
di biorifiuti trattati riguarda
terreni ad uso agricolo,
forestale od orticolo.**

Articolo 18 quater

Trattamento dei biorifiuti

1. I produttori e i detentori sottopongono i biorifiuti, prima dello spandimento, ad un trattamento teso a garantire la sicurezza degli stessi sotto il profilo epidemiologico e fitosanitario. Ciò si applica anche per quanto riguarda i rifiuti alimentari provenienti da ristoranti e impianti di ristorazione collettiva, sempreché non debbano essere smaltiti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2. La Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 bis, misure di attuazione specificando i requisiti minimi di verifica della sicurezza epidemiologica e fitosanitaria.

3. Per garantire uno spandimento rispettoso dell'ambiente, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 bis, misure di attuazione specificando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché lo spandimento dei rifiuti biologici riguardi terreni ad uso agricolo, silvicolo od orticolo e possano essere considerati come prodotti, materiali o sostanze secondari.

4. Le misure di attuazione di cui al paragrafo 3 comprendono quanto meno valori limite vincolanti per metalli pesanti, contaminanti fisici, contenuto di semi vitali e parti di piante atte alla germinazione nonché un elenco di idonee sostanze di base.

5. I criteri, che devono tener conto dei rischi inerenti ad un utilizzo non rispettoso dell'ambiente ovvero ad uno spandimento dannoso per l'ambiente di materiali o sostanze secondari, vanno definiti in modo da garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e l'ambiente.

Articolo 18 quinquies

Controlli

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e gestiti sistemi di garanzia della qualità, per controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 18 quater.

2. Gli Stati membri garantiscono che siano effettuate regolarmente analisi sulle sostanze nocive.

Articolo 18 sexies

La Commissione entro il

30 giugno 2008 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la legislazione volta a promuovere il riciclaggio dei biorifiuti.

Emendamento 58
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

**Requisiti per
l'autorizzazione**

Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi sono soggetti ai requisiti per l'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE.

Fatto salvo il disposto della direttiva 96/61/CE, la richiesta di autorizzazione presso le autorità competenti comprende una descrizione delle misure previste onde garantire che l'impianto sia concepito, equipaggiato e fatto funzionare in modo appropriato dalle categorie dei rifiuti trattati e a rischi collegati.

L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti indica:

- le quantità e le categorie di rifiuti pericolosi trattati;

- le caratteristiche tecniche dei trattamenti dei rifiuti che permettono

di assicurare una protezione ottimale dell'ambiente e di garantire un livello elevato di sicurezza.

Quando l'operatore di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi preveda una modifica delle modalità operative che implicherebbe il trattamento di rifiuti pericolosi, ciò va considerato come un cambiamento sostanziale ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b) della direttiva 96/61/CE; in tal caso si applica l'articolo 12, paragrafo 2 di detta direttiva.

Emendamento 59 **Articolo 20**

L'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva non si applica agli stabilimenti o alle imprese titolari di autorizzazioni ottenute a norma della direttiva 96/61/CE.

L'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva non si applica agli stabilimenti o alle imprese titolari di autorizzazioni ottenute a norma della direttiva 96/61/CE, **a condizione che l'autorizzazione includa tutti gli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 1**

.

Emendamento 60 **Articolo 21**

La Commissione **può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2,** norme minime per le

La Commissione **presenta, se del caso, proposte di direttive specifiche che fissano** norme minime per le autorizzazioni onde

autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati ***in maniera compatibile con l'ambiente*** .

garantire che i rifiuti siano trattati ***in conformità con gli obiettivi stabiliti all'articolo 7*** .

Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose per le autorizzazioni in base a una valutazione nazionale delle esigenze, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità dei trattati.

Emendamento 61
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis

Misure supplementari

Entro il ... * la Commissione elabora una relazione volta a esaminare misure che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace l'obiettivo di cui all'articolo 1. Entro sei mesi dal completamento della relazione, la Commissione la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata da proposte.

La relazione esamina in particolare:

a) se occorre modificare l'allegato II al fine di:

i) escludere i casi in cui le operazioni iscritte nell'elenco non

comportano una quota sufficientemente elevata di rifiuti che possono essere utilmente impiegati per essere coerente con l'obiettivo di cui all'articolo 1;

ii) identificare i casi in cui è opportuno specificare la quota di rifiuti utilizzati anziché la quota di rifiuti smaltiti nel quadro di un'operazione di recupero, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1;

iii) specificare un diverso livello o diversi livelli di efficienza energetica in connessione con le operazioni di recupero R 1;

iv) adeguare eventuali riferimenti alla luce del progresso tecnico e scientifico;

b) se occorre modificare l'allegato I al fine di:

i) aggiungere operazioni omesse dall'allegato II;

ii) adeguare eventuali riferimenti alla luce del progresso tecnico e scientifico, e

c) se la specificazione di norme minime per determinate operazioni di smaltimento o di recupero

contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 7.

L'obbligo di presentare tale relazione non osta a che la Commissione possa presentare proposte nel frattempo.

-- -----
Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 161
Articolo 22

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi al trattamento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione;

b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano i rifiuti.

Se uno stabilimento o un'impresa effettua sia lo smaltimento che il recupero, la deroga può riguardare soltanto le operazioni di recupero.

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1: gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi al trattamento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione;

Se uno stabilimento o un'impresa effettua sia lo smaltimento che il recupero, la deroga può riguardare soltanto le operazioni di recupero.

Tale deroga non si applica al trattamento di rifiuti pericolosi.

Emendamento 188
Articolo 24

Articolo 24

soppresso

Rifiuti pericolosi

Nel caso dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri possono concedere le deroghe di cui all'articolo 22 solo agli stabilimenti o alle imprese che effettuano operazioni di recupero.

Oltre alle regole generali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, e in particolare i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti, i valori limite di emissione, i tipi di attività e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero.

Emendamento 62
Articolo 25, paragrafo 1, comma 2

Tali stabilimenti e imprese devono rispettare **alcune norme minime** .

Tali stabilimenti e imprese devono rispettare **alcuni requisiti di registrazione** .

Emendamento 63
Articolo 25, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti saranno

utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri burocratici.

Emendamento 64
Articolo 25, paragrafo 3

3. La Commissione adotta, secondo la procedura ***dell'articolo 36, paragrafo 2 , le norme minime*** di cui al paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura ***di cui articolo 36, paragrafo 2 bis , e di concerto con gli operatori economici, i requisiti di registrazione*** di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Emendamento 65
Articolo 25, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta e trasporto ***dei rifiuti*** all'interno del loro territorio garantisca che i rifiuti raccolti e trasportati siano conferiti agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi dell'articolo 7.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta, trasporto all'interno del loro territorio e ***spedizione transfrontaliera dei rifiuti*** garantisca che i rifiuti raccolti e trasportati siano conferiti agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi dell'articolo 7.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 1 , si applicano a tutte le spedizioni di rifiuti.

-- -----
1 GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

Emendamento 66
Articolo 26, paragrafo 3

3. I piani di gestione dei rifiuti devono contenere almeno i seguenti elementi:

3. I piani di gestione dei rifiuti devono contenere tutte le informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 2 e per mettere in grado le autorità competenti, gli stabilimenti e le imprese di comportarsi in modo tale da rendere possibile l'attuazione del piano. La Commissione, ove opportuno, prevede linee guida per la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.

I piani di gestione dei rifiuti devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e origine dei rifiuti prodotti e dei rifiuti provenienti dall'estero e che si prevede di sottoporre a trattamento nel territorio nazionale;

a) tipo, quantità e origine dei rifiuti prodotti e dei rifiuti provenienti dall'estero e che si prevede di sottoporre a trattamento nel territorio nazionale;

b) **requisiti tecnici generali, compresi i** sistemi di raccolta e **i** metodi di trattamento;

b) sistemi di raccolta e metodi di trattamento;

c) eventuali disposizioni speciali per determinati flussi di rifiuti **che pongono problemi particolari a livello politico, tecnico o di gestione** ;

c) eventuali disposizioni speciali per determinati flussi di rifiuti, **compresi quelli che rientrano in specifici atti legislativi comunitari** ;

d) identificazione e valutazione degli impianti di

d) identificazione e valutazione degli impianti di

smaltimento esistenti e dei grandi impianti di recupero, nonché dei siti di smaltimento dei rifiuti storicamente contaminati e delle misure per la loro bonifica;

e) informazioni sufficienti, sotto forma di criteri per l'individuazione dei siti, che consentano alle autorità competenti di decidere in merito alla concessione o al diniego dell'autorizzazione per i futuri impianti di smaltimento o i grandi impianti di recupero;

f) persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;

g) aspetti finanziari e organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

h) valutazione dell'utilità e dell'idoneità di determinati strumenti economici per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

smaltimento esistenti e dei grandi impianti di recupero, nonché dei siti di smaltimento dei rifiuti storicamente contaminati e delle misure per la loro bonifica;

e) informazioni sufficienti, sotto forma di criteri per l'individuazione dei siti, che consentano alle autorità competenti **degli Stati membri** di decidere in merito alla concessione o al diniego dell'autorizzazione per i futuri impianti di smaltimento o i grandi impianti di recupero;

f) politiche generali di gestione dei rifiuti, compresi tecnologie e metodi pianificati di gestione dei rifiuti.

Emendamento 67
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono adottare le

misure necessarie volte ad impedire i movimenti di rifiuti non conformi ai loro piani di gestione dei rifiuti. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Emendamento 151
Articolo 27 bis (nuovo)

Articolo 27 bis

Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

Emendamento 68
Articolo 28

Articolo 28

soppresso

Misure di esecuzione

La Commissione adotta, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, il formato per la notifica di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Emendamento 69
Articolo 29

1. Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [tre anni] dall'entrata in

1. Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1 **e dell'articolo 4 bis**, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il

vigore della presente direttiva].

[**18 mesi** dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Tali programmi e le misure ivi contenute dovrebbero come minimo mirare alla stabilizzazione della produzione di rifiuti entro il 2012 e a successive riduzioni significative della produzione entro il 2020.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate e il pubblico in generale possano partecipare all'elaborazione dei programmi e possano accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE.

2. Gli Stati membri provvedono ***affinché le autorità locali e regionali siano associate alla preparazione dei programmi e*** affinché le parti interessate e il pubblico in generale possano partecipare all'elaborazione dei programmi e possano accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE.

2 bis. La Commissione crea un sistema volto allo scambio di informazioni sulle migliori prassi in materia di prevenzione dei rifiuti.

Articolo 30

soppresso

Contenuto

1. Nei programmi di prevenzione gli Stati membri fissano gli obiettivi di prevenzione e valutano la possibilità di adottare le misure di cui all'allegato IV.

Gli obiettivi e le misure devono essere concepiti in modo da dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

2. Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle singole misure.

Emendamento 71 Articolo 31

Gli Stati membri valutano i programmi di prevenzione dei rifiuti a scadenze periodiche e in ogni caso almeno **prima di presentare le relazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1**

Gli Stati membri valutano i programmi di prevenzione dei rifiuti a scadenze periodiche e in ogni caso **li sottopongono a riesame almeno ogni cinque anni**. **L'Agenzia europea per l'ambiente include nella sua relazione annuale un esame dei progressi compiuti nel**

**completamento e
nell'attuazione di tali
programmi.**

Emendamento 72
Articolo 31, commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

**La Commissione, previa
consultazione del Forum
consultivo previsto
all'articolo 36 bis, elabora
orientamenti per la
valutazione dei programmi
di prevenzione dei rifiuti,
compresi gli indicatori da
sviluppare a norma
dell'articolo 4 bis.**

**La Commissione, sulla
base di detti orientamenti
e in cooperazione con le
pertinenti autorità, effettua
una valutazione dei
programmi.**

**Entro i 18 mesi successivi
alla fine del quinquennio
in questione, la
Commissione presenta
una relazione di
valutazione sul contributo
dei programmi agli
obiettivi e ai fini stabiliti
dalla presente direttiva.**

Emendamento 74
Articolo 33

1. Gli stabilimenti o le imprese di cui **all'articolo 19, paragrafo 1**, i produttori di rifiuti **pericolosi** e gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti **pericolosi** tengono un registro in cui sono indicati

1. Gli stabilimenti o le imprese di cui **al capo V, sezione 1**, i produttori e i **rivenditori** di rifiuti e gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti tengono un registro **cronologico** in cui sono

la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di **tre** anni, **salvo il caso degli stabilimenti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi** .

I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

indicati **le** quantità **di rifiuti in entrata e uscita** , la natura, l'origine **settoriale e geografica** nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di **cinque** anni.

I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti tengano un registro di tutti gli stabilimenti ed imprese ai sensi del capo V, sezione 1 e possono esigere relazioni da tali stabilimenti ed imprese.

Gli Stati membri possono esigere anche dai produttori di rifiuti non pericolosi che osservino le disposizioni del presente

articolo.

Emendamento 115
Articolo 34

1. Ogni **tre** anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del **triennio** considerato.

In tali relazioni gli Stati membri forniscono **anche** informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti.

Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in

1. Ogni **cinque** anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del **quinquennio** considerato.

In tali relazioni gli Stati membri forniscono **tra l'altro** informazioni **specifiche** sui **regimi di responsabilità estesa del produttore e sui progressi** compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti, **nonché sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti enunciati all'articolo 4 bis** .

Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in

condizioni di sicurezza.

2. La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione.

3. Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva.

4. Nella prima relazione, elaborata cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione.

condizioni di sicurezza.

2. La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione.

3. Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva. **Essa pubblica anche una relazione di valutazione intesa a esaminare l'opportunità di introdurre regimi che prevedano una più estesa responsabilità del produttore per specifici flussi di rifiuti a livello dell'UE.**

4. Nella prima relazione, elaborata cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione.

Emendamento 173 Articolo 35

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui **all'articolo 36, paragrafo 2**.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati **III e IV** della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui **all'articolo 36, paragrafo 2 bis**. **In tutti gli altri casi,**

**la Commissione presenta
proposte legislative atte a
modificare gli Allegati.**

**Emendamento 77
Articolo 35 bis (nuovo)**

Articolo 35 bis

**Sanzioni in caso di
inadempimento**

**Gli Stati membri emanano
le disposizioni relative alle
sanzioni da irrogare in
caso di violazione delle
disposizioni del presente
regolamento, in particolare
per quanto concerne
l'articolo 16, e adottano
tutte le misure necessarie
per assicurarne
l'applicazione. Le sanzioni
devono essere effettive,
proporzionate e
dissuasive. Gli Stati
membri notificano dette
disposizioni alla
Commissione entro ...* e
informano
immediatamente la
Commissione di ogni loro
modifica successiva.**

**-- -----
* 24 mesi dall'entrata in
vigore della presente
direttiva.**

**Emendamento 78
Articolo 36, paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente
paragrafo, si applicano
l'articolo 5 bis, paragrafi**

**da 1 a 4, e l'articolo 7, della
decisione 1999/468/CE,
tenendo, conto delle
disposizioni dell'articolo 8
della stessa.**

Emendamento 79
Articolo 36, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Quando adotta
misure a norma del
presente articolo, la
Commissione:**

**a) effettua adeguate
consultazioni con le parti
interessate;**

**b) elabora un calendario
chiaro;**

**c) assicura
l'armonizzazione delle
regole procedurali per
tutte le procedure di
comitatologia previste
dalla presente direttiva;**

**d) assicura l'applicabilità
della procedura;**

**e) assicura l'accesso del
pubblico ai documenti
procedurali;**

**f) effettua, se del caso,
uno studio d'impatto della
misura prevista
sull'ambiente e sul
mercato.**

Emendamento 80
Articolo 36 bis (nuovo)

Articolo 36 bis

Forum consultivo sulla gestione dei rifiuti

1. La Commissione istituisce un forum consultivo sulla gestione dei rifiuti.

2. Il forum consultivo ha il compito di fornire alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, pareri concernenti:

a) la formulazione di una politica in materia di gestione dei rifiuti, tenuto conto delle necessità di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la prevenzione della produzione di rifiuti e la gestione ecologica dei rifiuti;

b) i diversi aspetti tecnici, economici, amministrativi e giuridici della gestione dei rifiuti;

c) l'applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, compresi i piani, i programmi e la comunicazione dei progressi, nonché la formulazione di nuove proposte legislative nel settore.

3. Il Forum consultivo è composto, in modo equilibrato, da rappresentanti degli Stati membri e da tutti i gruppi

interessati che si occupano di questioni relative alla gestione dei rifiuti, come l'industria, comprese le PMI e le imprese artigianali, i sindacati, i commercianti, i rivenditori, le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e le organizzazioni dei consumatori.

4. Il Forum consultivo si riunisce almeno tre volte l'anno.

È convocato dalla Commissione, che presiede le riunioni. Se del caso, possono essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc che si riuniscono con maggiore frequenza.

5. La Commissione adotta il regolamento interno del Forum consultivo.

Emendamento 81
Allegato I, punto D 7

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino ***soppresso***

Emendamento 82
Allegato I, punto D 11

D 11 Incenerimento in mare ***soppresso***

Emendamento 83
Allegato II, punto R 1

R 1 Utilizzazione principale

R 1 Utilizzazione principale

come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

come combustibile o altro mezzo per produrre energia

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

– 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009

– 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

calcolata con la seguente formula:

***Efficienza energetica =
($E_p - (E_f + E_i)$) / ($0,97 \times (E_w + E_f)$)***

dove:

E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

***E_w = energia annua
contenuta nei rifiuti trattati
calcolata in base al potere
calorifico netto più basso
dei rifiuti (GJ/anno)***

***E_i = energia annua
importata, escluse E_w ed
E_f (GJ/anno)***

***0,97 = fattore
corrispondente alle perdite
di energia dovute alle
ceneri pesanti (scorie) e
alle radiazioni.***

Emendamento 84
Allegato II, punto R 9 bis (nuovo)

***R 9 bis. Altre attività di
recupero volte ad ottenere
prodotti, materiali e
sostanze secondari***

Emendamento 85
Allegato II, punto R 11

***R 11 Utilizzazione di rifiuti
ottenuti da una delle
operazioni indicate da R 1
a R 10***

***R 11 Recupero di energia
da gas di discarica***

Emendamento 86
Allegato II, punto R 11 bis (nuovo)

***R 11 bis. Utilizzo di rifiuti
per scopi edili, tecnici, di
sicurezza o ecologici per i
quali sarebbero stati
impiegati altri materiali***

Emendamento 87
Allegato II, punto R 13 bis (nuovo)

***R 13 bis. Utilizzo di
materiali ottenuti da una***

*delle operazioni indicate
da R 1 a R 10*

Emendamento 88
Allegato II, punto R 13 ter (nuovo)

*R 13 ter. Riutilizzo di
prodotti e componenti che
sono diventati rifiuti*

Emendamento 89
Allegato II bis (nuovo)

ALLEGATO II BIS

*Applicazioni per le quali i
rifiuti possono essere
utilizzati come prodotti,
materiali o sostanze
secondari*

*- Utilizzo nei o come
fertilizzanti oppure come
sostanze per migliorare il
suolo;*

*- utilizzo nei o come
materiali edili;*

- utilizzo come humus.

Emendamento 90
Allegato III, punti H13 e H14

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

H14 "ecotossico": sostanze e preparati che presentano o

H14 "ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo

possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Emendamento 91
Allegato IV, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prodotti ammissibili ai raffronti tra prodotti a livello dell'Unione europea, ferma restando la priorità della prevenzione.

Emendamento 92
Allegato IV, punto 3 ter (nuovo)

3 ter. La definizione di criteri di ammissibilità di paesi UE e non UE al finanziamento di progetti da parte dei fondi strutturali e regionali, onde dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, in particolare il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (Best Available Technologies = BAT) e a parametri di produzione maggiormente rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 93
Allegato IV, punto 3 quater (nuovo)

3 quater. Incoraggiamento da parte degli Stati membri verso sistemi di raccolta differenziata affinché i

rifiuti domestici siano raccolti in maniera coerente con gli standard di qualità dei settori di utilizzo.

Emendamento 94
Allegato IV, sottotitolo 2

Misure che possono incidere **sulla fase** di progettazione e produzione

Misure che possono incidere **sulle fasi** di progettazione, produzione e **distribuzione**

Emendamento 95
Allegato IV, punto 7

7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero **eventualmente** comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

Emendamento 96
Allegato IV, punto 9

9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

9. Ricorso **alla legislazione**, ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

Emendamento 97
Allegato IV, punto 11

11. Ricorso a strumenti

11. Ricorso a strumenti

economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente **o a basso costo**.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2007

Avviso legale